

Edizione di giovedì 13 dicembre 2018

ADEMPIMENTI

Dal 2019 forfettari esclusi da fatturazione elettronica... ma non del tutto

di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Attestazione del canone concordato per le agevolazioni fiscali

di **Sandro Cerato**

ADEMPIMENTI

L'imposta sostitutiva sul Tfr 2018

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

Bonus librerie: le Entrate dettano le modalità di utilizzo

di **Lucia Recchioni**

BILANCIO

Bilancio sociale

di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Dal 2019 forfettari esclusi da fatturazione elettronica... ma non del tutto

di **Fabio Garrini**

Il 2019 è alle porte e, con l'inizio del nuovo anno, imprese e professionisti saranno interessati dall'obbligo di emissione delle fatture in **formato elettronico**; tra i soggetti **esonerati** vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, e molti contribuenti di piccole dimensioni stanno premendo per passare al **regime forfettario**, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio che sarà (o dovrebbe essere) approvata nei prossimi giorni.

Già in un [precedente contributo](#) abbiamo avuto modo di osservare come spesso accedere a tale regime possa essere non conveniente sotto il profilo del carico fiscale e, pertanto, i contribuenti dovrebbero stare **bene attenti ad adottare soluzioni che potrebbero dimostrarsi contro-producenti** al solo fine di sfuggire dalle nuove regole di fatturazione; oltretutto occorre osservare che non è neppure detto che tale scelta li esoneri totalmente, visto che i loro **cessionari/committenti potrebbero imporre il canale elettronico di fatturazione**.

Le fatture emesse

In relazione all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) (così come modificato dall'[articolo 1, comma 909, L. 205/2017](#)) beneficiano dell'**esonero** le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei **regimi agevolati** esonerati dall'applicazione dell'imposta:

- **"Regime di vantaggio"** (di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla **111/2011**);
- **"Regime forfettario"** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).

Da notare che tale esonero non produce effetti negativi sui **destinatari** della fattura che, comunque, potranno beneficiare dell'**eliminazione dello spesometro**, e una eventuale **fattura passiva analogica** ricevuta da un forfettario non comporterà alcuna reviviscenza dell'obbligo.

Sul punto, infatti, nella **Faq** pubblicate sul proprio sito, l'Agenzia è stata chiara: l'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) stabilisce un *"obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato"*; inoltre la **Legge di Bilancio 2018** ha abrogato l'[articolo 21 D.L. 78/2010](#) con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, per le **fatture ricevute da un soggetto passivo**

Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l'obbligo di comunicazione "spesometro".

Come precisato dalla guida alla fatturazione elettronica, l'esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario **possono comunque emettere fatture elettroniche** come tutti gli altri operatori economici.

Potrebbe apparire strano che un operatore non tenuto all'obbligo di fatturazione elettronica si cimenti **spontaneamente** in tale adempimento; non si può comunque trascurare il fatto che taluni, almeno quelli più avvezzi all'utilizzo dei sistemi informatici, potrebbero decidere di utilizzare tale canale per **adeguarsi** al sistema di fatturazione utilizzato dalla generalità dei contribuenti.

Senza trascurare il fatto che alcuni cessionari/committenti potrebbero **obbligare i loro fornitori** all'utilizzo di tale strumento, al fine di uniformare il flusso informativo delle fatture passive.

Si pensi all'**artigiano** che fattura prevalentemente ad un committente di grandi dimensioni che riceve tutte le proprie fatture di acquisto in formato elettronico; egli vedrebbe la fattura ricevuta dal forfettario come "fuori sistema", e potrebbe essere portato ad imporre anche a tale fornitore l'utilizzo della e-fattura per rispettare le "policy di gruppo".

Questo per dire che, malgrado vi sia un esonero normativo, in talune situazioni **il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato all'emissione spontanea della fattura elettronica per poter accedere a determinati clienti.**

Senza tralasciare il fatto che, qualora il cliente dovesse far parte della **Pubblica Amministrazione**, comunque la fattura elettronica continuerebbe ad essere **obbligatoria** anche per il contribuente in regime forfettario.

Le fatture ricevute

Va inoltre ricordato il tema delle fatture ricevute, in merito alla necessità o meno di procedere alla **conservazione a norma delle fatture elettroniche**, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria.

Sul tema consta una risposta dell'Agenzia, nelle **Faq** richiamate, che vale la pena di riportare nella sua interezza:

"Come stabilito dall'articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

*Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, **possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche** emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).*

*Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti **non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario** con cui ricevere le fatture elettroniche."*

In definitiva, il **forfettario** ha due possibilità:

- pretendere una copia della fattura in **modalità analogica**, nel qual caso risulta esonerato dagli **obblighi di conservazione** (vi sarà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale "**fatture e corrispettivi**");
- **comunicare Pec o codice destinatario** per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso **scattano gli obblighi di conservazione** (che comunque possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l'Agenzia delle Entrate).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Attestazione del canone concordato per le agevolazioni fiscali

di **Sandro Cerato**

Con la [risposta n. 105](#), pubblicata ieri pomeriggio sul sito dell'Agenzia delle entrate, si conferma che per fruire delle **agevolazioni fiscali collegate alle locazioni a canone concordato** è necessaria l'**attestazione** di una delle **associazioni firmatarie** degli accordi in sede locale.

Nel caso di specie si tratta di **più contratti di locazione** stipulati da una **persona fisica** in favore di **studentesse** universitarie avente ad oggetto delle porzioni di una singola unità immobiliare abitativa situata in una città universitaria.

L'Agenzia ricorda che l'[articolo 5 L. 431/1998](#) (recante la disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo) comprende nella disciplina delle **locazioni a canone concordato** anche i **contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari**, per i quali si rendono quindi applicabili tutte le regole e le agevolazioni previste per tali contratti.

In relazione ai contratti di locazione a canone concordato, il **decreto interministeriale 16.01.2017** ha stabilito i nuovi criteri generali per la sottoscrizione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, ivi compresi quelli transitori e per gli studenti universitari ([articolo 5, commi 1, 2 e 3, L. 431/1998](#)).

L'**articolo 1, comma 8, del citato Decreto del 16.01.2017** (rubricato "*Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale*") prevede che, "*le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le **modalità di attestazione**, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della **rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso**, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali*".

È bene ricordare che il citato decreto, entrato in vigore il **15 marzo 2017**, e quindi applicabile solamente ai contratti stipulati a partire da tale data, non consente più come in passato di "auto-applicare" le **agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato** (cedolare secca del 10%, ulteriore riduzione del 30% ai fini Irpef in caso di tassazione ordinaria, ecc.), in quanto richiede alternativamente l'**assistenza**, in sede di sottoscrizione del contratto, delle **associazioni di categoria**, ovvero, per i contratti non assistiti, l'**attestazione** provante la rispondenza del **contratto ai criteri previsti per le locazioni a canone concordato** (regola come detto applicabile anche alle locazioni di abitazioni a studenti universitari).

In tale ambito giocano un ruolo determinante gli **accordi territoriali** sottoscritti nei Comuni in cui sono definite le modalità per l'ottenimento della “**conformità**” alla disciplina delle locazioni a canone concordato.

A tale proposito, l'Agenzia delle entrate, già con la [risoluzione n. 31/E/2018](#), aveva precisato che “*per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l'acquisizione dell'**attestazione** costituisce **elemento necessario** ai fini del riconoscimento delle agevolazioni*”.

Pertanto, si legge nella risposta in commento, per i **contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali**, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di **contratti “non assistiti”**, hanno l'obbligo di acquisire l'attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.

Nel caso di specie, i contratti sono plurimi (per ogni singola studentessa), ma riguardando lo stesso immobile, e quindi sono **identici** nei contenuti, ragion per cui è **sufficiente un'unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti**.



Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E
LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

L'imposta sostitutiva sul Tfr 2018

di **Federica Furlani**

Sui **redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto** è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella **misura dell'17%**.

Ogni anno i datori di lavoro devono infatti procedere all'aggiornamento del fondo Tfr ai sensi dell'[articolo 2120 cod. civ.](#) L'accantonamento annuo è formato da:

- una **quota capitale (retribuzioni annue lorde : 13,5)**;
- una **quota finanziaria**, determinata **rivalutando** l'accantonamento risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (escludendo la quota maturata nell'anno) e applicando un **tasso fisso dell'1,5%** e un tasso pari al **75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale rivalutazione si effettua **alla fine di ciascun anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro**, e su questa va applicata l'**imposta sostitutiva del 17%**. In caso di **cessazione del rapporto**, sulla quota di rivalutazione maturata nel 2018 fino alla data stessa di cessazione, il datore avrà già trattenuto l'imposta sostitutiva calcolata applicando al relativo Tfr al 31 dicembre 2017 l'indice Istat del mese in cui è avvenuta la cessazione o, per le cessazioni fino al 14 del mese, quello del mese precedente.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva è effettuato dal **sostituto datore di lavoro**, ma l'imposta è a carico del **lavoratore** dovendo essere portata a **riduzione del fondo Tfr** al momento dell'accantonamento della quota annuale.

L'**adempimento** è a carico del datore di lavoro **solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda** o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è **destinato al Fondo di Tesoreria dell'Inps** (salvo successivo recupero nel flusso UNI-EMENS), fatta eccezione per la parte del Tfr maturato fino al 31.12.2006.

In relazione invece ai soggetti che aderiscono ad una **forma pensionistica complementare**, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione, anche in questo caso fatta eccezione per la parte del Tfr maturato fino al 31.12.2006.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito, con riferimento al 2018, **in acconto, entro il prossimo 17 dicembre** (il 16 cade di domenica), e a saldo entro il 18 febbraio

2019 (il 16 cade di sabato).

L'**acconto di dicembre** che ci apprestiamo a versare si può determinare utilizzando due metodi:

- **storico**, in misura pari al **90% dell'imposta sostitutiva relativa all'anno precedente**, e quindi sulla rivalutazione maturata nell'anno solare precedente (sul Tfr al **12.2017**), tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso del 2018, che saranno invece considerate in sede di determinazione del saldo;
- **previsionale**, nella misura pari al **90% dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta** per il **2018**, tenendo quindi conto delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno. Bisogna pertanto sommare il 90% dell'imposta sostitutiva trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il loro rapporto entro il 30 novembre 2018 con il 90% dell'imposta calcolata sulla rivalutazione 2018 determinata sul Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre 2017 relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2018.

I **soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2017** possono determinare l'acconto con il **metodo previsionale** o versare l'intera imposta sostitutiva dovuta per il 2018 in sede di saldo al 18 febbraio 2019, mentre quelli che l'hanno iniziata **nel 2018 non effettuano alcun versamento** in mancanza di una rivalutazione del Tfr.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il **Modello F24** indicando il codice tributo **"1712"** e anno di riferimento **"2018"**; è possibile la **compensazione** con eventuali crediti tributari o contributivi disponibili.

La scrittura contabile di rilevazione dell'acconto è la seguente:

SP C.II.5 quater	Erario c/imposta sostitutiva TFR	a	SP C.IV.1	Banca c/c		
------------------------	-------------------------------------	---	--------------	-----------	--	--

Si evidenzia infine che, in caso di **operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti ad effettuare i dovuti versamenti dell'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva:

- gli **stessi soggetti**, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- la **società incorporante, beneficiaria** o comunque **risultante dalla fusione o dalla scissione**, successivamente alla data di efficacia dell'operazione.

In presenza di **operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, sono tenuti ad effettuare i versamenti:

- il **soggetto originario**, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- il **soggetto** presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il

passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Bonus librerie: le Entrate dettano le modalità di utilizzo

di **Lucia Recchioni**

Con il **provvedimento prot. n. 2018/513615** pubblicato nella giornata di ieri, 12 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha dettato le **modalità** e i **termini** di fruizione del **credito d'imposta a favore delle librerie**.

Ricordiamo, a tal proposito, che l'[articolo 1, comma 319, L. 205/2017](#) ha previsto, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel **settore della vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, **parametrato** agli importi pagati a titolo di **Imu, Tasi e Tari**, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo (ovvero: **imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo, contributi** previdenziali e assistenziali per il **personale dipendente**).

Con il **D.M. 23.04.2018** sono state quindi individuate le **modalità di fruizione** del suddetto credito d'imposta, stabilendo, tra l'altro, che gli interessati devono presentare, entro il **30 settembre di ogni anno**, una **richiesta telematica** alla **Direzione generale biblioteche e istituti culturali** del **Mibact**, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione e allegando i **documenti** richiesti; entro i successivi **30 giorni**, verificate le disponibilità delle risorse, è quindi comunicato l'eventuale **riconoscimento** del credito d'imposta spettante.

Il successivo [comma 320](#) del già citato [articolo 1 L. 2015/2017](#) stabilisce poi che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** attraverso i **servizi telematici Entratel e Fisconline**, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo **modalità** e **termini** definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Sul punto, l'**articolo 5 D.M. 23.04.2018** ha ulteriormente precisato che il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha **comunicato** ai beneficiari l'importo del credito spettante.

Con il **provvedimento** pubblicato nella giornata di ieri sono stati quindi definiti **modalità** e **termini** di fruizione del **credito d'imposta** in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

È stato dunque previsto che l'**Agenzia delle entrate** verifichi, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito

complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è **scartato** e i **pagamenti** si considerano **non effettuati**.

È invece lasciata ad una successiva **risoluzione** l'istituzione del **codice tributo** da indicare nel modello F24 per la fruizione del credito d'imposta.

BILANCIO

Bilancio sociale

di **EVOLUTION**



Il bilancio civilistico è sicuramente un'importante fonte di informazione, tuttavia i dati contenuti forniscono una visione parziale e non completamente esaustiva della situazione aziendale. Per sopperire le lacune informative è stato previsto il bilancio sociale, il quale rappresenta il punto di contatto tra la società (o ente) e i suoi stakeholders, essendo uno strumento di rendicontazione per i soggetti che operano in un'ottica di responsabilità sociale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Bilancio e Contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire i principi che regolano la redazione di un bilancio sociale.

Il bilancio sociale è uno strumento facoltativo, ma sono obbligati alla redazione del prospetto le imprese sociali e le fondazioni bancarie, mentre il Codice del Terzo Settore (CTS, **D.Lgs. 117/2017**) ne impone la redazione agli altri enti del Terzo Settore (ETS) che conseguono ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per importi superiori ad 1 milione di euro.

Attualmente, non è previsto uno schema specifico come, invece, avviene per il bilancio civilistico, ma per coloro per cui sarà obbligatorio occorre attendere un decreto ministeriale che definirà il contenuto. Pertanto, i redattori possono:

- modulare il bilancio sociale per renderlo più funzionale possibile;
- utilizzare le linee guida pubblicate dalle istituzioni specializzate, come ad esempio il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).

L'utilizzo di *framework* di rendicontazione potrebbe rivelarsi utile soprattutto al fine di consentire la comparabilità con altri soggetti, ma anche una maggiore comprensione da parte

dei fruitori del documento. Inoltre, a seguito delle informazioni reperite dal bilancio sociale in merito alla responsabilità sociale dell'ente, è possibile che lo stesso migliori il proprio rapporto con gli stakeholder e il radicamento nel territorio di lavoro.

Considerato lo "spirito" con cui nasce il bilancio sociale (BS), ossia quale strumento atto a rendere conto agli *stakeholder* dell'attività svolta dall'ente in un'ottica socialmente responsabile, la sua redazione, a prescindere dal modello adottato, dovrebbe essere ispirata dai seguenti principi:

- responsabilità;
- trasparenza;
- neutralità;
- inclusione;
- verificabilità dell'informazione.

Principi di redazione del Bilancio sociale (BS)



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >